



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 20 APRILE 2018

Oggetto: Napoli - Località Posillipo Via Sermoneta, 20 - **Ondina S.r.l.** - rilascio di una concessione demaniale marittima quadriennale per l'occupazione di una porzione di terrazzo di mq 105 e di una scaletta di accesso al mare di mq 4,20 confinante con la proprietà privata, per il posizionamento di tavoli, sedie, sdraio e ombrelloni per attività di ristorazione nonché a scopi balneari e turistico/ricreativo.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Criscuolo, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con istanza (mod. D1), acquisita in data 04/08/2017 al n. 4602 del protocollo generale di questa AdSP, il sig. Carmine Romano nella qualità di Amministratore Unico della Ondina srl ha chiesto in concessione una porzione di terrazzo confinante con la proprietà privata e che costituisce un unico corpo senza soluzione di continuità con la stessa, avente superficie in pianta di mq 68 e una scaletta in acciaio di mq 2,00, il tutto asservito all'attività di ristorazione e per la posa di alcuni tavoli, lettini e ombrelloni a scopo balneare e/o turistico ricreativo;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso A.D.S.P. n. 344 del 30.01.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che con protocollo n. 1266 del 2/3/2018 l'Ondina s.r.l. ha presentato istanza integrativa comunicando che dopo un'attenta e più precisa sovrapposizione dei grafici con la rappresentazione SID della zona interessata, anche a seguito di nostra richiesta prot. 613/2018 in riferimento alla comunicazione della C.P. di Napoli 10343 del 23/2/2018, la porzione di demanio occupata effettivamente risultava da rideterminare in mq 105 di terrazzo ed in mq 4,20 di scaletta di accesso al mare;



Preso atto che la società richiedente ha provveduto al pagamento degli indennizzi ai sensi dell'art. 8 L. 494/93, determinati nella misura di euro 1047,90, a titolo di occupazione *sine titulo* con reversale n. 131 del 8/2/2018;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale marittima avente durata quadriennale, come da bozza di licenza allegata, a favore del Circolo Ondina s.r.l. (cf/pi 07159491211), avente ad oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di mq 105 nonché l'installazione di una scaletta di acciaio di mq 4,20 di accesso al mare, adiacente la proprietà privata e senza soluzione di continuità con la stessa, nel Comune di Napoli in località Posillipo, alla via Sermoneta a Posillipo n. 20, il tutto asservito all'attività di ristorazione e per la posa di alcuni tavoli, lettini e ombrelloni a scopo balneare e/o turistico ricreativo.

A fronte dell'utilizzo del bene demaniale concesso, verrà applicato il canone demaniale annuo determinato ai sensi della L. 296/06 ed ammontante per l'anno 2018 (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT) ad euro 392,19.

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone annuo per l'anno 2018 come sopra determinato ed alla costituzione della cauzione di cui all'art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate e, in particolare, la conformità al Piano Territoriale Paesistico – PTP - di Posillipo – Napoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 20.04.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica n.

Rep. Archivio Dem.

Cod. cliente 44045

N.del Registro concessioni Anno 2018 N. del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

del Mar Tirreno Centrale

Codice Fiscale 95255720633

- IL PRESIDENTE

- **Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;
- **Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale;
- **Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- **Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli);
- **Visto** il D.M. 18.9.2006 che amplia la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico;
- **Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;
- **Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;
- **Vista** la delibera di Comitato di gestione n. _____ del _____;

Premesso che:

- Con istanza (mod. D1), acquisita in data 04/08/2017 al n. 4602 del protocollo generale di questa AdSP, il sig. Carmine Romano nella qualità di Amministratore Unico della Ondina srl ha chiesto i seguenti beni in concessione:

porzione di terrazzo confinante con la proprietà privata dell'Ondina srl realizzata in calcestruzzo cementizio armato con superficie in pianta di circa mq 68 asservito all'attività di ristorazione/ricreazione del circolo che si trova su proprietà privata, nonché per il posizionamento di alcuni lettini prendisole e ombrelloni

Scaletta in acciaio ubicata in corrispondenza del taglio della ringhiera del parapetto del terrazzo in posizione centrale sul fronte prospiciente il mare avente dimensioni in pianta pari a mq 2,00 atta alla salita e discesa dal mare dei clienti

il tutto in via Sermoneta 20, località Posillipo del Comune di Napoli. Tale area demaniale rappresenta un unico corpo senza soluzione di continuità con il terrazzo di proprietà privata del circolo che costituisce pertanto unica via d'accesso alla zona richiesta in concessione;

- L' istanza su citata è stata pubblicata con avviso AP n. 344 del 30/01/2018 i cui termini sono scaduti il 11/02/2018 senza che siano pervenute osservazioni di terzi;
- Con nota prot. 10343 del 23/2/2018 e assunta al prot. AdSP al n°1100 del 26/2/2018 la Capitaneria di Porto nell'ambito dell'espressione del proprio parere in punto tecnico, ha segnalato che: *“..dall'esame del fascicolo*

relativo alla verifica dei confini demaniali marittimi di cui al foglio prot. 49969 del 5/9/2017, con cui era stata convocata una riunione per un sopralluogo congiunto presso l'area oggetto della richiesta di concessione in argomento, ai fini della eventuale instaurazione del procedimento di delimitazione ex art. 32 Cod.Nav. – è emerso che in occasione del sopralluogo, questa Capitaneria di Porto ha dato esecuzione ad una delega di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la quale richiedeva di effettuare un sopralluogo congiunto unitamente al personale dell'Agenzia del Demanio e del Provveditorato OO.MM. al fine di accertare la corrispondenza della linea demaniale riportata nel SID e l'esatta estensione dell'area occupata; ad esito di detto sopralluogo è stata riscontrata una occupazione demaniale marittima di 105 mq. di terrazzamento pavimentato recintato e di una scala in ferro formata da 8 scalini larga m.1,40 e lunga 3,00, per un totale di 4,20 mq.; in data 10 gennaio 2018 si è data esecuzione al provvedimento di sequestro emesso il 4/12/2017 dal G.I.P. c/o il Tribunale di Napoli; al momento del sequestro, fra l'altro, la scala in ferro non era presente; il sequestro risulta tutt'ora in corso. Alla luce di quanto precede ed esaminata l'istanza allegata al foglio in riferimento, in punto tecnico, si evidenzia che oggetto della richiesta di concessione parrebbe l'intera area attualmente sottoposta a sequestro, la cui misurazione, in termini di mq., risulta tuttavia non coerente con quanto emerso e strumentalmente accertato dal sopralluogo del 5 settembre u.s.”

- Con protocollo n. 613 del 28/02/2018 l'ADSP informava il Circolo Ondina che per continuare l'iter istruttorio avviato e a seguito di quanto riferito dalla C.P. di Napoli, occorreva una documentazione tecnica integrativa che tenesse conto di una verifica più puntuale dello stato dei luoghi anche in riferimento al rilievo tecnico strumentale dell'Agenzia del Demanio e Provveditorato OO.MM. depositato presso la C.P. di Napoli Ufficio Demanio Ambiente;
- Con protocollo n. 1266 del 2/3/2018 l'Ondina s.r.l. ha presentato istanza integrativa comunicando che dopo un'attenta e più precisa sovrapposizione dei grafici con la rappresentazione SID inerente la zona interessata, la porzione di demanio occupata effettivamente risultava da rideterminare in mq 105 di terrazzo ed in mq 4,20 di scaletta di accesso al mare;
- Nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale penale di Napoli Sezione del G.I.P. in data 4/12/2017, trasmesso dal Sig. Romano Amministratore Unico della Ondina unitamente al protocollo di cui al precedente punto, è rappresentato, tra l'altro, che il reato contestato all'istante “ *risulta in itinere in quanto, trattandosi di reato a carattere permanente, la consumazione coincide con il cessare della permanenza che si realizza o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale*”;
- L'avvio dell'istruttoria è stato subordinato al pagamento degli indennizzi ai sensi dell'art. 8 L. 494/93, determinati nella misura di euro 1047,90 e salvo

conguaglio fino al rilascio del presente titolo, come occupazione sine titolo dal 22/05/2017 data in cui hanno presentato relazione tecnica allegata al D1, come risulta da scheda calcolo indennizzi agli atti di questo Ufficio. Gli indennizzi sono stati incassati con reversale n. 131 del 8/2/2018;

- Con nota n. 10343 del 23/2/2018 e assunta al prot. AdSP al n°1100 del 26/2/2018 la Capitaneria di Porto esprime parere favorevole al rilascio della concessione demaniale marittima con prescrizione di presidio ai fini della sicurezza alla balneazione;
- Con nota n. 137 del 28/03/2018 l'area tecnica ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Tanto premesso:

- considerato che sig. Carmine Romano in qualità di Amministratore Unico dell'Ondina ha provveduto a versare idonea cauzione in numerario di n. 3 annualità, come da reversale n. ____ del _____ ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;
- per la presente concessione è prevista la corresponsione del canone complessivo di euro 1.568,76 pari a quattro annualità, come da scheda contabile agli atti d'ufficio;
- Atteso che sussistono le condizioni di ammissibilità dell'istanza citata in esordio, la completezza del procedimento istruttorio svolto, la sussistenza dei presupposti di legittimità e la inesistenza di motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di rilascio della concessione ex artt. 4-5-6 l.241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale
Ing. Francesco Messineo**

CONSIDERATO che la proposta di concessione nei termini come formulata ed istruita viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di provvedimento predisposto dal Dirigente Area Istituzionale

CONCEDE

Dal _____ al _____ :

Al circolo Ondina srl (cf/pi 07159491211)

- Porzione di terrazzo confinante con la proprietà privata dell'Ondina s.r.l. ubicata nella parte esterna del suddetto terrazzo prospiciente il mare orientata a Sud-Est. Tale zona è stata realizzata in calcestruzzo cementizio armato e risulta pavimentata con mattonelle in kinkler di colore rosso formando un unico corpo con la zona di terrazzo di proprietà privata. Il terrazzo è protetto nella zona prospiciente il mare con una ringhiera in acciaio di colore nero e si sviluppa su tre livelli differenti con un salto di quota di circa 35 cm e 70 cm. Tale zona di terrazzo di forma irregolare ha una superficie in pianta di mq. 105,00.
- Scaletta in acciaio zincato ubicata in corrispondenza del taglio della ringhiera del parapetto del terrazzo in posizione centrale sul fronte

prospiciente il mare orientata a Sud-Est avente dimensioni in pianta m. 1,40 X 3,00 m (superficie mq 4,20) con struttura portante in travi IPE m120 di acciaio che sostengono le pedate realizzate in piastre di acciaio antiscivolo ed i poggiamano il tutto verniciato di colore nero e costituita da n. 15 pedate larghe circa 20 cm, si raggiunge dopo essere scesi due scalini in muratura con alzate da 25 cm e supera un dislivello di circa 1,60 m tra il calpestio del terrazzo ed il livello del mare.

Il tutto asservito all'attività di ristorazione del circolo che si trova su proprietà privata, nonché per il posizionamento di alcuni tavoli, lettini prendisole e ombrelloni a scopo balneare e/o turistico/ricreativo e, come da planimetria che si allega al presente titolo e ne fa parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, per quattro anni e ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.568,76 (millecinquecentosessantotto/76), importo esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art. 1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., salvo eventuali indennizzi.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle

competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Il bene oggetto della concessione è da considerarsi incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione. Alla scadenza della concessione, il bene dovrà essere riconsegnato nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, il concessionario continuerà ad esercitare la concessione, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'Autorità di Sistema Portuale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. La Società potrà solo ottenere il rimborso della

metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario non potrà più esercitare la concessione sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, la notifica avverrà mediante la sola affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il titolare non adempia a quanto stabilito in precedenza, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale di Napoli avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. di garantire e regolamentare, ai fini della pubblica e privata incolumità, l'accesso e il deflusso in sicurezza lungo la scaletta assentita in concessione anche per eventuali avventori del circolo;
3. di gestire e regolamentare il normale presidio ai fini della sicurezza della balneazione;
4. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale;
5. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della

straordinaria manutenzione del bene, che dovrà essere restituito, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP nonché con la rimozione di quanto installato (vedi attrezzature balneari mobili); eventuali interventi dovranno essere eseguiti in ossequio alla normativa vigente in materia di costruzioni edili, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico del concessionario ogni responsabilità per danni a persone e cose;

7. Di acquisire eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previste dalla normativa vigente necessarie all'utilizzo delle aree e delle attrezzature mobili, con riferimento anche alla conformità con il PTP di Posillipo;

8. Il concessionario dovrà garantire, la continua manutenzione delle aree anche sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, sebbene sia già sottoposto all'art. 8 del Piano Paesistico di Posillipo redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n°431;

9. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

10. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo della fornitura a titolo oneroso dei

predetti servizi;

11. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

12. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza: conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;

s'impegna, qualora le aree su cui insiste il diritto contrastino con gli atti di programmazione adottati dall'AdSP o con qualsiasi altro strumento di pianificazione del territorio (Piano Territoriale Paesistico di Posillipo) a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

13. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canone e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ordinativo di pagamento o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP.

In mancanza di tale indirizzo, il documento viene spedito con posta ordinaria e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360 ed altresì che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;

15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

16. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

17. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'area demaniale e delle acque del mare;

18. il concessionario ha l'obbligo di:

verificare il mantenimento in sicurezza dell'area demaniale su cui insiste il diritto concesso;

segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo del bene medesimo, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale marittimo inerente l'annualità corrente come da Reversale di incasso n. _____ del _____;
- avendo provveduto a depositare la cauzione in numerario ai sensi dell'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;
- si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Sermoneta a

Posillipo n. 20

Napoli,.....

IL CONCESSIONARIO

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
del Mar Tirreno Centrale
IL PRESIDENTE
Prof. Pietro SPIRITO**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la sopra indicate condizioni speciali n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**